

20.042

**MESSAGGIO
CONCERNENTE LA SECONDA AGGIUNTA B
AL PREVENTIVO 2020**

del 12 agosto 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, la seconda aggiunta B al preventivo 2020 secondo i disegni di decreto allegati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 12 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

INDICE

A	RAPPORTO SULL'AGGIUNTA	5
	COMPENDIO	5
	MISURE ADOTTATE FINORA NEL 2020	7
1	CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE	11
2	CREDITI D'IMPEGNO	17
3	CREDITI AGGIUNTIVI NEI CONTI SPECIALI	19
	FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	19
B	INFORMAZIONI A TITOLO INDICATIVO	21
1	MODIFICA DELLA SPECIFICAZIONE DEL CREDITO PER IL SUSSIDIO ALLE SCUOLE SVIZZERE ALL'ESTERO	21
C	BASI DI DIRITTO CREDITIZIO	23
D	DECRETI FEDERALI	25
	DECRETO FEDERALE I CONCERNENTE LA SECONDA AGGIUNTA B AL PREVENTIVO PER IL 2020	25
	DECRETO FEDERALE II CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA PER IL 2020	27

COMPENDIO

Con la presente seconda aggiunta B chiediamo l'approvazione di ulteriori 13 crediti aggiuntivi dell'ordine di circa 770 milioni per attenuare le conseguenze della pandemia da coronavirus. I crediti aggiuntivi riguardano principalmente le spese per i test in relazione al coronavirus (288,5 mio.), un ulteriore versamento a favore del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (221,3 mio.) e la ricapitalizzazione di Skyguide (150 mio.). Una parte consistente dei crediti aggiuntivi è chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale (476,4 mio.). Pressoché la metà delle uscite viene compensata.

CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

Per far fronte alla pandemia da coronavirus, nella prima metà del 2020 il nostro Consiglio e le vostre Camere hanno stanziato ulteriori uscite per 31 miliardi (crediti aggiuntivi) nonché fidejussioni e garanzie pari a 42 miliardi (crediti d'impegno). Attualmente sembrerebbe che i fondi stanziati non saranno effettivamente impiegati in tutti i settori. Si veda al riguardo il capitolo «Misure adottate finora nel 2020».

Al contempo è emerso che per il 2020 sono necessarie ulteriori misure per attenuare le conseguenze economiche. I crediti aggiuntivi chiesti con il presente messaggio separato concernente la seconda aggiunta B, per un totale di 769,9 milioni, riguardano principalmente le spese per i test in relazione al coronavirus (288,5 mio.), il versamento a favore del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF; 221,3 mio.) e la ricapitalizzazione di Skyguide (150 mio.):

- per poter reagire rapidamente a un nuovo aumento dei contagi occorre effettuare quanti più test possibili e opportuni. Dal 25 giugno 2020 la Confederazione si assume quindi l'integralità delle spese per i test in relazione al coronavirus, per le quali viene chiesto un credito aggiuntivo di 288,5 milioni. L'importo viene compensato nel credito già stanziato per l'acquisto di materiale sanitario;
- si rende necessario un ulteriore versamento di 221,3 milioni a favore del FIF. Nel messaggio concernente la legge federale urgente sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi da COVID-19 chiediamo di sospendere per il 2020 il rimborso degli anticipi al Fondo. A complemento di questa misura, nel 2020 è previsto anche il versamento nel FIF di due terzi del prodotto netto della TTPCP, corrispondente alla quota massima prevista dalla legge. A tal fine si rende necessario un credito aggiuntivo;
- con il crollo del traffico aereo a seguito della pandemia da coronavirus Skyguide ha registrato ingenti perdite di guadagno. Si rende quindi necessario un credito aggiuntivo di 150 milioni per stabilizzare la situazione finanziaria di Skyguide.

La maggior parte dei crediti aggiuntivi è chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale (476,4 mio.). In questo caso si applica la disposizione derogatoria relativa al freno all'indebitamento, poiché la pandemia da coronavirus costituisce un «evento eccezionale che sfugge al controllo della Confederazione» (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a LFC). I crediti aggiuntivi

nel bilancio ordinario ammontano a 293,5 milioni e riguardano soprattutto il conferimento al FIF (221,3 mio.).

Poco meno del 50 per cento dei crediti aggiuntivi viene compensato attraverso crediti già stanziati.

I crediti aggiuntivi sono elencati e motivati singolarmente nella parte A numero 1.

CREDITI D'IMPEGNO

Per coprire i costi di stoccaggio ed eventuali perdite di valore di alcosuisse SA in seguito all'acquisto o alla vendita di etanolo viene chiesto un credito d'impegno di 5,8 milioni. Il credito d'impegno è subordinato al freno alle spese (cfr. parte A n. 2).

CREDITI AGGIUNTIVI NEI CONTI SPECIALI

In seguito alla crisi innescata dalla pandemia da coronavirus, nell'ambito del FIF chiediamo, con decreto federale separato, di aumentare il di 250 milioni credito a preventivo per l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria (cfr. parte A n. 3).

MODIFICA DI SPECIFICAZIONI DEI CREDITI

Con il presente messaggio vi informiamo in merito alla modifica della specificazione del credito «Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero» (A231.0124) (cfr. parte B n. 1).

MISURE ADOTTATE FINORA NEL 2020

Per fronteggiare la pandemia da coronavirus, finora la Confederazione ha predisposto misure (prima aggiunta e seconda aggiunta A al P 20) comprendenti uscite per un totale di 31 miliardi nonché impegni e garanzie pari a 42 miliardi. Attualmente sembrerebbe che i fondi stanziati finora non verranno effettivamente impiegati in tutti i settori.

Per attenuare le conseguenze economico-sociali della pandemia, nella prima metà del 2020 il nostro Consiglio e le vostre Camere hanno approvato uscite per un totale di 31 miliardi nonché impegni e garanzie pari a 42 miliardi. La parte più consistente delle uscite (20,2 mia.) riguarda il contributo della Confederazione all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) per coprire le indennità per lavoro ridotto nel 2020. I crediti aggiuntivi stanziati sono stati approvati perlopiù come fabbisogno finanziario straordinario (30,9 mia.; v. tab. pag. seg.).

Attualmente sembra che non tutte le uscite autorizzate verranno effettivamente sostenute nei vari settori. Secondo la proiezione che tiene conto dei dati del primo semestre (realizzata il 12.8.2020), le uscite straordinarie sono stimate a 17,8 miliardi. Nella prospettiva attuale non verranno utilizzati in particolare i fondi destinati all'indennità per lavoro ridotto (12,2 mia. invece di 20,2 mia.), all'indennità per perdita di guadagno a seguito del coronavirus (2,3 mia. invece di 5,3 mia.) e all'acquisto di materiale sanitario (1,1 mia. invece di 2,3 mia.). L'incertezza associata alle stime è elevata poiché l'ulteriore sviluppo della pandemia e l'impatto atteso per fine anno sono difficilmente prevedibili.

Nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 31 luglio 2020 sono stati utilizzati circa 17,0 miliardi del credito d'impegno stanziato (40 mia.) a favore delle imprese per i crediti transitori COVID-19 garantiti. Circa 14,0 miliardi del volume delle fidejussioni sono riconducibili alla concessione di circa 135 000 fidejussioni per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi; l'importo medio dei crediti è di 100 000 franchi. Con i rimanenti 3 miliardi circa sono state concesse circa 1000 fidejussioni a favore di crediti COVID-19 Plus; l'importo medio dei crediti è di 2,8 milioni.

Se nel 2020 dovesse emergere un fabbisogno supplementare di uscite e impegni per far fronte alla pandemia da coronavirus, li sottoporremo alle vostre Camere nella sessione invernale, nel quadro della seconda aggiunta ordinaria al preventivo 2020.

COVID: MISURE FINANZIARIE DI ATTENUAZIONE PRESE FINORA NEL 2020

In franchi				Consiglio federale		Camere federali
				Totale	Compensazioni	
Totale crediti a preventivo				30 861 481 350	184 500 000	30 966 581 350
<i>di cui uscite straordinarie</i>				<i>30 821 481 350</i>	<i>180 000 000</i>	<i>30 926 481 350</i>
UA		N. credito	Nome del credito			
101	Assemblea federale	A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	3 700 000		3 700 000
101	Assemblea federale	A202.0102	Parlamento	400 000		400 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri	A290.0117	Mutui Comitato Internazionale della Croce Rossa	200 000 000		200 000 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri	A290.0118	Aiuto umanitario	50 500 000	20 000 000	50 500 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri	A290.0121	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	57 000 000		57 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0107	Aiuto immediato per imprese culturali	100 000 000		100 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0108	Aiuto immediato per operatori culturali	25 000 000		25 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0109	Indennità per perdita guadagno imprese e operatori culturali	195 000 000	50 000 000	195 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A290.0111	Organizzazioni culturali amatoriali	20 000 000	10 000 000	20 000 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A290.0112	Acquisto di medicinali	130 000 000		130 000 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A231.0213	Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	10 000 000		10 000 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	A290.0104	Prestazioni indennità per perdita di guadagno	5 300 000 000		5 300 000 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	A290.0115	Custodia di bambini			65 000 000
504	Ufficio federale dello sport	A290.0102	Mutui	50 000 000		50 000 000
504	Ufficio federale dello sport	A290.0103	Aiuti finanziari	100 000 000		100 000 000
504	Ufficio federale dello sport	A290.0123	Prestito SFL/SIHF	175 000 000		175 000 000
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	A290.0100	Chiamata in servizio di militi della protezione civile	23 375 000		23 375 000
525	Difesa	A290.0113	Acquisto di materiale sanitario	2 553 106 350	100 000 000	2 553 106 350
604	Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	A290.0122	Contributo della Svizzera al CCRT del FMI	25 000 000		25 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0196	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	10 000 000		10 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0198	Promozione delle esportazioni	4 500 000		4 500 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0105	Contributo federale all'AD	20 200 000 000		20 200 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0106	Fideiussioni	1 000 000 000		1 000 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0116	Contributo al turismo			40 000 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura	A231.0231	Aiuti produzione animale	3 000 000	3 000 000	3 000 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura	A231.0232	Aiuti produzione vegetale	8 500 000	1 500 000	8 500 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	A290.0114	Sostegno al settore dell'aviazione civile	600 000 000		600 000 000
808	Ufficio federale delle comunicazioni	A290.0125	Potenziamento della promozione indiretta della stampa	17 500 000		17 500 000
Totale crediti d'impegno				42 182 500 000		42 182 500 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri	V0337.00	COVID: cooperazione Internazionale	107 500 000		107 500 000
202	Dipartimento federale degli affari esteri	V0340.00	COVID: mutui Comitato internazionale della Croce Rossa	200 000 000		200 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	V0336.00	Fideiuss. imprese (per casi di rigore dovuti al coronavirus)	40 000 000 000		40 000 000 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	V0338.00	Garanzie imprese di trasporto aereo	1 275 000 000		1 275 000 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	V0339.00	Sostegno al settore dell'aviazione civile	600 000 000		600 000 000
Totale limiti di spesa				7 000 000		7 000 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura	Z0023.04	Produzione e smercio 2018-2021	7 000 000		7 000 000

1 CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

Il terzo pacchetto di misure per far fronte alla pandemia da coronavirus prevede uscite supplementari pari a 769,9 milioni nel bilancio della Confederazione. Una parte consistente dei crediti aggiuntivi è stata chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale (476,4 mio.). Poco meno del 50 per cento dei crediti aggiuntivi è compensato nei crediti già stanziati.

CREDITI AGGIUNTIVI SECONDO DIPARTIMENTI E UNITÀ AMMINISTRATIVE

CHF		Importo	Anticipazione	Compensazione
Totale crediti a preventivo		769 911 500		361 095 000
<i>di cui uscite straordinarie</i>		<i>476 420 000</i>		<i>323 500 000</i>
Autorità e tribunali (A+T)		3 000 000	-	-
101	Assemblea federale			
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	3 000 000		
Dipartimento federale dell'interno (DFI)		358 600 000	-	327 000 000
306	Ufficio federale della cultura			
A231.0124	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	3 500 000		3 500 000
A290.0111	COVID: organizzazioni culturali amatoriali	1 000 000		1 000 000
A290.0131	COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	34 000 000		34 000 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	28 200 000		
A231.0213	Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	3 400 000		
A290.0130	COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	288 500 000		288 500 000
Dipartimento federale delle finanze (DFF)		24 000 000	-	24 000 000
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica			
A202.0134	Investimenti in costruzioni dei PF	24 000 000		24 000 000
Dipartimento federale economia, formazione e ricerca (DEFR)		10 095 000	-	10 095 000
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A235.0101	Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo	10 000 000		10 000 000
724	Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese			
A231.0416	COVID: stoccaggio etanolo	95 000		95 000
Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni (DATEC)		374 216 500	-	-
802	Ufficio federale dei trasporti			
A236.0110	Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	221 296 500		
803	Ufficio federale dell'aviazione civile			
A290.0129	COVID: ricapitalizzazione di Skyguide	150 000 000		
808	Ufficio federale delle comunicazioni			
A290.0125	COVID: potenziamento della promozione indiretta della stampa	2 920 000		

AUTORITÀ E TRIBUNALI (A+T)**101 ASSEMBLEA FEDERALE****A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)****Servizi del Parlamento****3 000 000**

Dal 2 al 19 giugno 2020 si è tenuta sul sito di Bernexpo la sessione estiva ordinaria delle vostre Camere. La sede esterna ha permesso di rispettare, durante i dibattiti dei Consigli e le diverse riunioni, le norme igieniche e di distanza sociale decise dalla Confederazione. Nel Palazzo del Parlamento sono inoltre necessarie misure edilizie (mobilia/pannelli divisori in plexiglas nelle 2 aule dei Consigli e nelle sale di riunione) per la sessione autunnale che si svolgerà dal 7 al 25 settembre 2020. Queste misure comportano uscite supplementari di circa 3 milioni per la sistemazione degli spazi e la logistica.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO (DFI)**306 UFFICIO FEDERLE DELLA CULTURA****A231.0124 Promovimento dell'istruzione di giovani Svizzeri all'estero 3 500 000**

A livello mondiale la Confederazione sostiene 18 scuole svizzere all'estero. A causa della pandemia da coronavirus le scuole svizzere all'estero hanno dovuto chiudere su ordine delle autorità, subendo così, seppur in misura diversa, ripercussioni finanziarie (riduzione della retta, investimenti supplementari per l'organizzazione dell'insegnamento a distanza, riduzione del numero di allievi per il nuovo anno ecc.). Per attenuare le conseguenze finanziarie intendiamo fornire un aiuto d'emergenza aumentando del 15 per cento una tantum il contributo della Confederazione (c. +2,7 mio.). Inoltre prevediamo di concedere, su richiesta, alle scuole la cui esistenza è minacciata anche un aiuto non rimborsabile di 4,3 milioni di franchi al massimo per le perdite subite. Per l'attuazione di questa misura occorre un credito aggiuntivo di 3,5 milioni, che sarà integralmente compensato negli altri crediti dell'UFC; a causa della crisi dovuta al coronavirus, nel 2020 questi crediti verranno impiegati solo in parte.

A290.0111 COVID: organizzazioni culturali amatoriali**1 000 000**

Su richiesta, le associazioni mantello riconosciute dal DFI assegnano alle organizzazioni culturali amatoriali un'indennità per i danni economici causati dalle limitazioni nell'ambito dello svolgimento di manifestazioni (art. 8 cpv. 7 legge COVID-19). L'indennità ammonta al massimo a 10 000 franchi per organizzazione culturale amatoriale. Il finanziamento senza interruzione di questa misura per il periodo che va da inizio ottobre a dicembre 2020 rende necessario un aumento di 1,0 milioni del credito aggiuntivo stanziato finora (20 mio.). Il fabbisogno supplementare viene compensato integralmente nel credito A290.0107 COVID: aiuto immediato per imprese culturali.

A290.0131 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura**34 000 000**

A sostegno delle imprese culturali l'Ufficio federale della cultura (UFC) può concludere contratti di prestazioni con uno o più Cantoni (art. 8 cpv. 2 legge COVID-19). I contributi sono versati a titolo di indennità per la perdita di guadagno. Inoltre possono essere utilizzati per sostenere progetti di ristrutturazione. Nell'ambito dei crediti concessi la Confederazione finanzia per metà le misure attuate dai Cantoni sulla base dei contratti di prestazioni. Per garantire il finanziamento di questa misura tra inizio ottobre e dicembre 2020 è necessario un credito aggiuntivo dell'ordine di 34,0 milioni, che viene compensato nel credito A290.0107 COVID: aiuto immediato per imprese culturali.

316 UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA**A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) 28 200 000**

Per far fronte alla pandemia di COVID-19 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha dovuto istituire un'organizzazione di crisi. Per il 2020 risulta pertanto un maggiore fabbisogno di risorse. Questo credito permette di finanziare le risorse di personale (aumento dei tassi di occupazione, indennizzo delle ore supplementari, personale temporaneo), le ampie campagne informative, lo sviluppo e l'esercizio del sistema di tracciamento di prossimità, l'istituzione e la gestione di hotline per la popolazione, lo sviluppo e la digitalizzazione del sistema di notifica, il miglioramento dei sistemi di monitoraggio negli ospedali, i lavori concernenti l'acquisto di un vaccino nonché le perizie specialistiche e statistiche. Di queste uscite supplementari, 3,6 milioni vengono compensati nel presente credito grazie alla sospensione di campagne e al differimento di programmi di prevenzione. Altri 2 milioni, utilizzati per lo sviluppo dell'applicazione di tracciamento di prossimità, vengono finanziati con la riserva TIC dell'ODIC. Al netto, occorre quindi un credito aggiuntivo di 28,2 milioni.

A231.0213 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione 3 400 000

A seguito della pandemia di COVID-19, l'UFSP aumenta diverse uscite a titolo di sovvenzionamento: nei centri nazionali di riferimento si registrano costi supplementari per l'aumento della capacità di test, il materiale aggiuntivo e le spese supplementari per il personale (p. es. a causa del servizio di picchetto prestatato). Inoltre, Swisstransplant, il Servizio nazionale di attribuzione dei doni d'organi, ha dovuto sostenere maggiori spese in relazione ai test per il SARS-CoV-2 effettuati su donatori di organi e tessuti e al coordinamento del blocco nazionale di singoli programmi di trapianti. Per di più, vengono erogati contributi per lo svolgimento di studi nazionali sui tassi d'infezione nella popolazione e tra i professionisti della salute. Infine sono stati conclusi contratti di sovvenzionamento con organizzazioni attive nella consulenza psicologica (Telefono Amico, Pro Mente Sana e Pro Juventute). Le uscite non possono essere coperte con i mezzi iscritti in questo credito poiché la parte principale degli aiuti riguarda sia i contributi destinati all'estero sia gli indennizzi accordati nell'ambito delle malattie trasmissibili e dei trapianti di organi in virtù della legge sulle epidemie e della legge sui trapianti.

A290.0130 COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2 288 500 000

Finora i costi del test per il coronavirus sono stati assunti in parte dalle assicurazioni malattie e in parte dai Cantoni. Questa regolamentazione comporta una disparità di trattamento dei pazienti. Infatti, se le spese sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, chi si sottopone al test deve pagare franchigia e partecipazione ai costi. Se invece le spese sono a carico dei Cantoni, chi fa il test non deve pagare nulla. Si rischia così che le persone rinuncino a sottoporsi al test se devono assumersi i costi.

Per limitare il più possibile una seconda ondata di infezioni da coronavirus e poter reagire tempestivamente in caso di aumento del numero dei casi è indispensabile effettuare un monitoraggio rigoroso. La chiave per interrompere le catene di trasmissione consiste in un rigoroso tracciamento dei contatti con test ad ampio spettro per il SARS-CoV-2. Al fine di eliminare, per quanto possibile, gli ostacoli per i pazienti e sgravare finanziariamente i Cantoni, dall'entrata in vigore dell'ordinanza 3 COVID-19 la Confederazione si assume le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 effettuate in regime ambulatoriale sulla base dei vigenti criteri di test.

Per effettuare i test chiediamo fondi dell'ordine di 288,5 milioni fino alla fine del 2020. Il limite di credito richiesto, che tiene conto del rischio di un'altra ondata di infezioni da coronavirus a partire da settembre, permette di eseguire in media 8000 test al giorno. I fondi chiesti come uscite straordinarie conformemente all'articolo 15 della legge federale sulle finanze della Confederazione sono compensati integralmente a carico del credito straordinario del DDPS (525/A290.0113 COVID: acquisto di materiale sanitario).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE (DFF)**620 UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA****A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF 24 000 000**

Tenuto conto dell'approccio prudente adottato nella preventivazione del credito d'investimento per il 2020 e poiché il volume di costruzione programmato è stato realizzato più rapidamente del previsto in seguito alle misure di confinamento, i mezzi preventivati per il PF di Zurigo saranno completamente utilizzati già a settembre 2020. Nell'esercizio corrente si presenta inoltre l'occasione di effettuare investimenti edilizi supplementari che, nella gestione della pandemia di COVID-19, contribuiscono al sostegno nazionale dell'edilizia, dell'ingegneria civile e dei rami accessori come pure del settore di pianificazione.

Rispetto al preventivo 2020 sono previste prestazioni edili supplementari pari a 60 milioni. Poiché i rimanenti istituti del settore dei PF utilizzeranno tutti i mezzi loro attribuiti, si rende necessario un credito aggiuntivo di 24 milioni per proseguire i progetti avviati ed effettuare ulteriori investimenti. Il credito aggiuntivo verrà compensato integralmente nel credito 701/A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF. I restanti 36 milioni sono già stati trasferiti dal contributo finanziario al credito d'investimento grazie alla competenza per trasferire crediti approvata nel decreto federale la concernente il preventivo 2020 (art. 4 cpv. 4).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA (DEFR)**704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA****A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo 10 000 000**

Molti Paesi partner della Svizzera nella cooperazione internazionale sono stati duramente colpiti dalla pandemia di COVID-19. Il credito aggiuntivo chiesto, pari a 10 milioni, permetterà alla Confederazione di operare un aumento straordinario del capitale a favore di SIFEM AG, la società di finanziamento dello sviluppo della Confederazione. L'aumento del capitale permetterà a SIFEM di effettuare investimenti anticiclici e di sostenere i partenariati esistenti. Alla luce della situazione attuale s'impone un'azione rapida, poiché le misure di sostegno del portafoglio attraverso la rete esistente di partner locali della SIFEM devono essere attuate nelle settimane e nei mesi successivi affinché si possa sostenere efficacemente le PMI in difficoltà e mantenere i posti di lavoro.

Il credito aggiuntivo sarà compensato per metà nel credito a preventivo A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico e per l'altra metà nel credito A231.0210 Cooperazione allo sviluppo Paesi dell'Est.

724 UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE**A231.0416 COVID: stoccaggio di etanolo 95 000**

La pandemia di COVID-19 ha rivelato che l'etanolo riveste un'importanza centrale in numerosi settori (sanitari), in particolare nella produzione di disinfettante e nell'industria chimica. Per poter garantire l'approvvigionamento di etanolo in caso di una nuova diffusione della pandemia da coronavirus o di altri eventi pregiudizievoli, la Confederazione concluderà con alcosuisse, come soluzione temporanea, un contratto per lo stoccaggio di 6000 tonnellate di etanolo di diverse qualità. Fino al 31 dicembre 2021, la Confederazione si assumerà i costi legati allo stoccaggio. Inoltre, fino ad allora, concederà ad alcosuisse una garanzia per coprire eventuali perdite derivanti dalla soluzione temporanea. Il fabbisogno supplementare per lo stoccaggio nel 2020 verrà compensato integralmente nel credito A231.0373 Navigazione marittima.

Siccome il nostro Consiglio concede garanzie pluriennali, vi sottoponiamo anche un credito d'impegno di 5,82 milioni (cfr. n. 2), contestualmente al credito aggiuntivo.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI (DATEC)

802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

A236.0110 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria 221 296 500

Per il 2020 sono stati stanziati a favore del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) conferimenti dal bilancio generale della Confederazione per un importo di 2585 milioni e conferimenti a destinazione vincolata pari a 2569 milioni. 815 milioni riguardano la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Secondo l'articolo 87a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale (Cost.), al massimo due terzi del prodotto netto della TTPCP sono versati nel Fondo. Negli ultimi anni, in virtù dell'articolo 85 capoverso 2 Cost., una parte delle entrate della tassa è stata impiegata per sgravare il bilancio generale della Confederazione. Nel preventivo 2020 sono stati previsti 221 milioni a questo scopo.

A causa della crisi dovuta al coronavirus, nel 2020 i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione e le entrate a destinazione vincolata a favore del FIF dovrebbero calare rispettivamente di 139 milioni e 184 milioni (totale: -324 mio.). Al Fondo mancherebbero quindi questi mezzi per finanziare i prelievi richiesti legati al coronavirus (cfr. n. 3).

Per migliorare la situazione finanziaria del Fondo, nel messaggio concernente la legge federale urgente sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi da COVID-19 chiediamo di sospendere il rimborso degli anticipi al Fondo per il 2020. A complemento di questa misura, nel 2020 è previsto anche il versamento nel Fondo dei mezzi TTPCP trattenuti nel bilancio ordinario della Confederazione, ovvero di due terzi del prodotto netto della TTPCP, corrispondente alla quota massima prevista dalla legge. A tal fine si rende necessario un credito aggiuntivo di 221,3 milioni.

803 UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

A290.0129 COVID: ricapitalizzazione di Skyguide 150 000 000

Il traffico aereo non funziona senza la sicurezza aerea di Skyguide, responsabile sia delle prescrizioni per il sorvolo del territorio svizzero sia delle procedure di atterraggio e di decollo sugli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Skyguide è indispensabile anche per le attività delle Forze aeree e garantisce la sicurezza aerea sugli aerodromi regionali.

A causa della chiusura dei confini di molti Paesi e delle misure di confinamento, a partire dal mese di marzo del 2020 il traffico aereo è diminuito fino al 95 per cento rispetto all'anno precedente. Di conseguenza sono calati notevolmente anche i ricavi di Skyguide derivanti dalle tasse per i servizi della sicurezza aerea. Secondo le stime attuali, per il 2020 è prevista una diminuzione dei volumi di traffico del 70 per cento rispetto ai valori pianificati e per il 2021 del 33 per cento. Skyguide ha adottato diverse misure di risparmio che interessano in particolare l'evoluzione dello stipendio e diversi progetti. Queste misure sono ben lungi dall'essere sufficienti per compensare le perdite di guadagno. Alla luce di queste considerazioni, Skyguide si aspetta perdite fino a 246 milioni nel 2020 e fino a 153 milioni nel 2021. Le riserve esistenti verranno quindi consumate già nell'anno corrente e, senza contromisure, nel 2020 si potrebbe verificare una perdita di capitale ai sensi dell'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni. Conformemente all'articolo 40d capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea, la Confederazione è tenuta ad assicurare un'adeguata dotazione di capitale di Skyguide.

Sulla base di queste considerazioni, il nostro Consiglio chiede che nell'autunno del 2020 si provveda in primo luogo a iniettare 150,0 milioni nel capitale proprio di Skyguide. Questo importo è in ogni caso necessario per la stabilizzazione finanziaria della società, anche se in un secondo momento dovesse emergere la possibilità di ripartire il rischio con le compagnie aeree a livello europeo («risk sharing»). Per questo motivo si rende necessario un credito aggiuntivo.

808 UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI**A290.0125 COVID: potenziamento della promozione indiretta della stampa****2 920 000**

Con l'ordinanza COVID-19 media stampati (RS 783.03) e la seconda aggiunta A (DF del 4.6.2020) sono state attuate le richieste avanzate nelle mozioni 20.3145 e 20.3154 «Media indipendenti ed efficaci sono la spina dorsale della nostra democrazia». Di conseguenza, dal 1° giugno 2020 la Confederazione assume per sei mesi i costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale. Per sei mesi la Confederazione partecipa, inoltre, ai costi del recapito giornaliero da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento con una tiratura superiore ai 40 000 esemplari per edizione e che adempiono gli ulteriori criteri per il sostegno indiretto della stampa.

Queste misure saranno prorogate quando la legge COVID-19 sarà licenziata nella sessione autunnale (l'art. 9 si riferisce al settore dei media). Ciò rende necessario un credito aggiuntivo di 2,92 milioni.

2 CREDITI D'IMPEGNO

Il nostro Consiglio chiede un credito d'impegno per costituire un deposito di sicurezza per l'etanolo. Intendiamo indennizzare alcosuisse SA per i costi di stoccaggio e per le eventuali perdite di valore dovute all'acquisto e alla vendita di etanolo. Il credito d'impegno è subordinato al freno alle spese.

CREDITI D'IMPEGNO CHIESTI CON LA SECONDA AGGIUNTA

Mio. CHF	Crediti d'impegno (V) a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / aggiuntivo chiesto
Sottoposti al freno alle spese			5,8
Economia			
724 Deposito di sicurezza etanolo, soluzione temporanea	V0346.00 A231.0416	-	5,8

724 UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

V0346.00 Deposito di sicurezza etanolo, soluzione temporanea 5 820 000

Il credito d'impegno chiesto ha un duplice scopo: da un lato, permette di concedere una garanzia ad alcosuisse per coprire le perdite sulla merce nel quadro della costituzione di un deposito di sicurezza per l'etanolo. I fondi iscritti a questo scopo, pari a 5,26 milioni, rappresentano lo scenario peggiore. In secondo luogo, il credito d'impegno serve a indennizzare alcosuisse per i costi di stoccaggio sostenuti, che nel 2020 ammontano a 95 000 franchi al massimo e nel 2021 a 465 000 franchi. Siccome vengono effettuate uscite già nell'anno in corso, si rende necessario un credito aggiuntivo (cfr. n. 1).

FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Con decreto federale separato vi chiediamo di aumentare di 250,0 milioni il credito a preventivo per l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria. In questo modo potranno essere compensate le perdite subite dai gestori dell'infrastruttura ferroviaria a causa del coronavirus.

CREDITO AGGIUNTIVO FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CHF		Importo	Anticipazione	Compensazione
Totale		250 000 000	-	-
A231.0363	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	250 000 000		

A231.0363 Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria **250 000 000**

Con il preventivo 2020 le vostre Camere hanno stanziato 585 milioni per l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria. Questo importo finanzia i costi non coperti pianificati dei 36 gestori dell'infrastruttura risultanti dall'esercizio e dalla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. Con la prima aggiunta al preventivo 2020 il credito è stato ridotto di 43 milioni, poiché determinate misure per il mantenimento della qualità sono state classificate come rinnovamento e saranno quindi finanziate attraverso i contributi agli investimenti.

Una parte cospicua delle entrate dei gestori dell'infrastruttura proviene dal compenso che le imprese di trasporto ferroviario pagano per l'utilizzazione della rete ferroviaria (prezzo di traccia). Il prezzo di traccia deve coprire almeno i costi marginali dell'infrastruttura ferroviaria. Le disposizioni che il nostro Consiglio ha adottato durante la crisi dovuta al coronavirus hanno fatto sì che venisse mantenuta soltanto l'offerta di base dei trasporti pubblici. Di conseguenza sono notevolmente diminuite le entrate incassate dai gestori dell'infrastruttura per il prezzo di traccia. Nel 2020 queste minori entrate sono stimate a 150 milioni circa, perlopiù dovute al mancato contributo di copertura nel traffico viaggiatori. I gestori dell'infrastruttura non dispongono quindi di sufficienti entrate per finanziare il mantenimento e l'esercizio dell'infrastruttura. Inoltre, a seguito della ridotta attività edilizia è risultato un numero considerevole di ore non produttive di lavoro e dei macchinari, quantificato in circa 100 milioni, che incidono sul conto economico dei gestori dell'infrastruttura.

Per questi motivi si impongono contributi maggiori, pari a 250 milioni, derivanti dal FIF per sostenere i gestori dell'infrastruttura. I mezzi finanziari corrispondenti possono essere versati nel Fondo, purché nel 2020 venga sospesa la riduzione del debito stabilita per legge. Gli adeguamenti legali necessari saranno chiesti con il messaggio concernente la legge federale urgente sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi da COVID-19. Per l'aumento dei prelievi dal Fondo è necessario un credito aggiuntivo (cfr. n. 1).

1 MODIFICA DELLA SPECIFICAZIONE DEL CREDITO PER IL SUSSIDIO ALLE SCUOLE SVIZZERE ALL'ESTERO

Con il presente messaggio vi informiamo in merito alla modifica della specificazione del credito a preventivo «Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero» dell'Ufficio federale della cultura.

La Confederazione eroga sussidi alle 18 scuole svizzere all'estero in virtù degli articoli 10 e 14 della legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE; RS 418.0). Come conseguenza della pandemia da coronavirus, le scuole svizzere all'estero hanno dovuto chiudere su ordine delle autorità, subendo così, seppur in misura diversa, ripercussioni finanziarie (riduzione della retta, investimenti per lo sviluppo dell'istruzione a distanza, riduzione del numero di allievi per il nuovo anno ecc.). Per questi motivi il nostro Consiglio intende sostenere le scuole svizzere all'estero sulla base dell'articolo 11 LSSE. Di conseguenza, la specificazione del credito «Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero» (A231.0124) è stata adeguata in modo che si possa erogare a tutte le scuole *svizzere all'estero* un tantum un sussidio maggiore del 15 per cento (2,7 mio.). Inoltre il nostro Collegio prevede di concedere, su richiesta, alle scuole la cui esistenza è minacciata anche un aiuto non rimborsabile di complessivamente 4,3 milioni di franchi al massimo per le perdite subite. Per l'attuazione di questa misura occorre un credito aggiuntivo di 3,5 milioni, che sarà integralmente compensato (cfr. parte A n. 1).

1 BASI DI DIRITTO CREDITIZIO

Con un credito aggiuntivo il Parlamento aumenta il preventivo dell'anno in corso. Lo stanziamento di mezzi supplementari è necessario a causa di eventi imprevisi e non tollera differimenti. La procedura è disciplinata nella legge federale sulle finanze della Confederazione.

Nonostante un'accurata preventivazione e una costante sorveglianza dei crediti, è possibile che nel corso dell'anno per determinate voci finanziarie i crediti a preventivo stanziati si rivelino insufficienti. I motivi sono sovente da ricercare in:

- nuovi decreti del Consiglio federale o del Parlamento, che al termine della preventivazione non erano del tutto chiari o per nulla oggetto di discussione;
- uno sviluppo inatteso di importanti ragioni alla base delle spese e delle uscite per investimenti.

Se una spesa o un'uscita per investimenti non può essere riportata all'anno successivo, occorre chiedere un credito aggiuntivo a un credito a preventivo (art. 33 legge federale sulle finanze della Confederazione, LFC, RS 611.0; art. 24 ordinanza sulle finanze della Confederazione, OFC, RS 611.01). Nella domanda di crediti aggiuntivi, il fabbisogno di credito supplementare deve essere esaustivamente motivato. Inoltre deve essere fornita la prova che il fabbisogno di fondi finanziari non ha potuto essere previsto tempestivamente, che il differimento provocherebbe notevoli svantaggi e che non si può pertanto attendere sino al prossimo preventivo. Non sono necessari crediti aggiuntivi per partecipazioni non preventivate di terzi a determinate entrate (ad es. se la Confederazione realizza maggiori entrate non preventivate sulle quali i Cantoni hanno un diritto a una quota in funzione di una chiave di ripartizione fissa). Ciò vale anche per i versamenti nei fondi (ad es. versamenti al Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati o al Fondo per i grandi progetti ferroviari), purché essi siano riconducibili a maggiori entrate a destinazione vincolata non preventivate. Infine non sono necessari crediti aggiuntivi per ammortamenti pianificati, rettificazioni di valore e accantonamenti non preventivati.

Assieme alle aggiunte possono essere chiesti anche crediti d'impegno nuovi o già stanziati ma insufficienti che possono essere aumentati mediante crediti aggiuntivi a un credito d'impegno, se le relative domande non devono essere sottoposte al Parlamento con messaggio speciale (art. 21 segg. LFC e art. 10 segg. OFC).

Se non può essere differita e, quindi, non può attendere l'approvazione del credito aggiuntivo da parte dell'Assemblea federale, la spesa o l'uscita per investimenti può essere autorizzata dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze (anticipazione). In fatto di anticipazioni il Consiglio federale deve mostrarsi parco, affinché il diritto di stanziamento dei crediti delle Camere federali non venga pregiudicato dall'autorizzazione di anticipazioni. Tutte le aggiunte anticipate devono essere sottoposte per successiva approvazione all'Assemblea federale con la successiva aggiunta al preventivo o, se ciò non sia più possibile, con il consuntivo come sorpassi di credito (art. 34 LFC e art. 25 OFC). La LFC prevede una simile procedura d'urgenza per i crediti d'impegno (art. 28 cpv. 2 LFC).

Il riporto di credito costituisce un caso particolare. Un credito a preventivo stanziato l'anno precedente ma non completamente utilizzato può essere riportato all'esercizio in corso per garantire il proseguimento o la conclusione di un progetto, il cui credito a preventivo non è sufficiente (art. 36 cpv. 1 LFC e art. 26 OFC). Quest'ultimo caso si presenta quindi per lo più quando la realizzazione di un progetto subisce un ritardo che nel mese di giugno dell'anno precedente, ovvero al momento della conclusione dei lavori preparatori per il preventivo, nessuno poteva prevedere. Il riporto di credito contrasta la tendenza a consumare eventuali residui inutilizzati di crediti e impedisce quindi di effettuare uscite

non urgenti. Il Consiglio federale è competente per il riporto di crediti all'anno successivo. Al contempo, esso deve presentare all'Assemblea federale un rapporto sui riporti di crediti autorizzati nei messaggi sui crediti aggiuntivi oppure, se ciò non è possibile, nel quadro del consuntivo.

I trasferimenti di credito non sono oggetto dei crediti aggiuntivi. Secondo l'articolo 20 capoverso 5 OFC, il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro. I trasferimenti di credito autorizzati in questo modo riguardano esclusivamente il relativo anno di preventivo.

Decreto federale I concernente la seconda aggiunta B al preventivo per il 2020

del xx settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2020²,
decreta:

Art. 1 Crediti aggiuntivi

Quale seconda aggiunta (parte B) al preventivo 2020 della Confederazione Svizzera, per il 2020 sono stanziati secondo elenco speciale spese nel conto economico di 769 911 500 franchi.

Art. 2 Uscite

Nell'ambito del conto di finanziamento, per il 2020 sono approvate uscite supplementari di 769 911 500 franchi.

Art. 3 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 3 Cost., l'importo massimo delle uscite totali secondo l'articolo 6 del decreto federale Ia del 12 dicembre 2019³ concernente il preventivo per il 2020 è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 476 420 000 franchi, a complemento del decreto Ia del 6 Maggio 2020⁴ concernente la prima aggiunta al preventivo 2020 e del decreto Ia del 4 giugno 2020⁵ concernente la seconda aggiunta A al preventivo 2020.

Art. 4 Credito d'impegno sottoposto al freno alle spese

Al fine di coprire i costi di stoccaggio ed eventuali perdite di valore di alcosuisse SA in seguito all'acquisto o alla vendita di etanolo, è stanziato un credito d'impegno di 5 820 000 franchi.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 Non pubblicato nel FF
3 FF 2020 2783
4 FF 2020
5 FF 2020

Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per il 2020

del xx settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 2013¹ concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2020²,

decreta:

I

Il decreto federale II del 5 maggio 2020³ concernente i prelievi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per il 2020 è modificato come segue:

Art. 1 lett. a

Per l'esercizio 2020 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria:

	Franchi
a. esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	792 273 400

II

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 742.140
2 Non pubblicato nel FF
3 FF 2020 ...

